



COMUNE DI TORRILE
Provincia di PARMA

COPIA

Deliberazione **CONSIGLIO COMUNALE** n. 19 del 22/04/2004

O G G E T T O

Traduzione del PRG negli strumenti della pianificazione urbanistica comunale ai sensi dell'art. 43 comma 5 L.R. N° 20/2000 - APPROVAZIONE

L'anno **duemilaquattro** il giorno **ventidue** del mese di **Aprile** alle ore 21.15 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** in seduta **Pubblica** di 1a convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Risultano all'appello nominale i Signori:

POGLIACOMI GIAN CARLO	SINDACO	Presente
ROSSI RINALDO	CONSIGLIERE	Presente
FADDA ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
CORRADI LUCIANO	CONSIGLIERE	Presente
FAELLI GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
TAMANI GIAN PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
LA CIVITA ANNA MARIA	VICESINDACO	Presente
CARATTINI VINCENZA	CONSIGLIERE	Assente
MAINARDI FRANCA	CONSIGLIERE	Presente
CARNEVALI PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
DELPOGETTO LUCA	CONSIGLIERE	Presente
FAVA SIGISBERTO	CONSIGLIERE	Presente
ONGARO LUCIA	CONSIGLIERE	Presente
CONTI AFRO	CONSIGLIERE	Assente
TAGLIAVINI GIORGIA	CONSIGLIERE	Assente
VARATTA ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
SANI GRAZIANO	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa all'adunanza il Sig. D.SSA IANNELLI ANGELA in qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Assiste alla seduta l'Assessore Esterno sig.ra Zilioli Maura.

Il Signor **POGLIACOMI GIAN CARLO** nella qualità di **SINDACO** constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.



Deliberazione C.C. n. 19 del 22/04/2004

Entra il Cons. Tagliavini

Risultano presenti 15 consiglieri

Risultano Assenti i cons. Carattini, e Conti

Il Sindaco introduce l'argomento posto al 2° punto dell'odg ed invita l'Arch. Pagliettini, estensore degli elaborati ad illustrare le singole osservazioni,

Entra l'Assessore Esterno Zilioli.

Il Sindaco, sentito il parere favorevole dei Capi gruppo consiliari, propone di votare le controdeduzioni delle osservazioni pervenute non singolarmente, ma la proposta complessiva di controdeduzione, pertanto messa in votazione la proposta di controdeduzione depositata agli atti viene approvata con il seguente esito:

voti 11 favorevoli, 4 astenuti (Ongaro, Tagliavini Sani, Varatta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della votazione della proposta di controdeduzioni;

RICHIAMATA per ogni consequenziale effetto la propria deliberazione C.C. n° n. 25 del 08.04.03 con la quale è stata adottata la traduzione al PRG predisposta dal Collettivo di Urbanistica di Parma;

VISTI gli elaborati progettuali consegnati in data 02/04/2003 prot. n° 2959/2003 costituenti l'oggetto della presente *traduzione* per la sua adozione e gli elaborati progettuali consegnati in data 16.04.2004 prot. n° 3853 che costituiscono l'oggetto della presente *traduzione* per la sua approvazione e, precisamente:

• **Quadro conoscitivo:**

P.1 – Relazione illustrativa del PRG '97;

A.a – altimetria (sc. 1:10.000);

A.b – clivometria (sc. 1:10.000);

A.c – geopedologia e permeabilità (sc. 1:10.000);

A.d – idrografia e bacini scolanti (sc. 1:10.000);

A.e – uso del suolo (sc. 1:25.000);

A.f – crescita urbana (sc. 1:25.000);

P4.1 – Disposizioni del PTPR e individuazione dei beni storico ambientali (sc. 1:10.000);

P4.2 – Beni storico ambientali e tipi edilizi (censimento);

P5.1a – Censimento del patrimonio edilizio esistente nelle zone agricole;

P5.1b – Censimento del patrimonio edilizio esistente nelle zone agricole;

P5.1c – Censimento del patrimonio edilizio esistente nelle zone agricole;

• **PSC – Piano Strutturale comunale:**

PSCR - Relazione illustrativa della traduzione di PRG in PSC, POC, RUE;

PSC1 – Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale (sc. 1:25.000);

PSC2 – Progetto del territorio comunale (sc. 1:10.000);

PSCN – Normativa di applicazione;

PR - Relazione illustrativa PRG '97;

• **POC –RUE – Piano Operativo Comunale / Regolamento Urbanistico Edilizio:**



Deliberazione C.C. n. 19 del 22/04/2004

- RP** – Relazione sugli interventi da realizzare nel quinquennio 2003-2008;
- P2a** – Progetto del territorio extraurbano (sc. 1: 5.000);
- P2b** - Progetto del territorio extraurbano (sc. 1: 5.000);
- P2c** - Progetto del territorio extraurbano (sc. 1: 5.000);
- P3a** – Progetto del territorio urbano (sc. 1:2.000);
- P3b1** – Progetto del territorio urbano (sc. 1:2.000);
- P3b2** – Progetto del territorio urbano (sc. 1:2.000);
- P3c** – Progetto del territorio urbano (sc. 1:2.000);
- PN** – Norme di Attuazione;

DATO ATTO :

- che della adozione è stata data pubblicità sia sulla stampa locale con pubblicazione sulla Gazzetta di Parma del 14.05.03 sia con avviso all'Albo pretorio;
- che la pubblicazione è durata 60 gg., cioè dal 14.05.03 al 12.07.03 durante il quale il piano è stato depositato presso la Segreteria del Comune affinché chiunque potesse prendere visione e presentare osservazioni entro questo termine;
- che nel periodo previsto per la presentazione di osservazioni, ne sono pervenute n. 1 e precisamente:
 - 1) osservazione pervenuta da parte della Soc. Bortolotti Pietro Carburanti Srl in data 11.07.03 prot. 63051 avente per oggetto la richiesta di modifica di area in zona agricola a zona idonea ad impianto di stazione di servizio carburanti con possibilità edificatoria di mq. 1000;
 - 2) osservazione pervenuta da parte del responsabile del Procedimento arch. Madoni P. prot. 6856 avente per oggetto osservazioni varie riferite alle norme del RUE;

VISTO che l'osservazione pervenuta ha il seguente contenuto:

- 1) Soc. Bortolotti Pietro Carburanti Srl:
la richiesta di modifica di area in zona agricola a zona idonea ad impianto di stazione di servizio carburanti con possibilità edificatoria di mq. 1000 o, in alternativa, modifica dell'ex art. 52 NTA di PRG per quanto attiene le aree esterne alle fasce di rispetto stradale con l'introduzione di norma che consenta l'occupazione di ulteriori 30 ml.; inoltre è richiesta l'introduzione di disposto normativo che preveda, ai soli fini delle distanze fra impianti, che le aree agricole prospicienti sulla tangenziale siano considerate come zone produttive (ossia dist. min. 800 ml.);
- 2) Responsabile del Procedimento:
in merito al RUE, le richieste di modifica:

1° parte:

Art. 16, punti m) e n) – I “calcoli” di cui ai punti si riferiscono alla tabella degli indici edilizio-urbanistici. Per il PdC il calcolo lo effettua il Resp.d.Procedim. (RdP) (art. 27, 2° c., LR 31/02). Quindi a questi punti per “calcoli” si intende la tabella degli indici.

Art. 17, 1° c. – Errore di trascrizione.

Art. 17, 2° c. – Devono essere poste le firme e i timbri di progettisti, D.L. ed impresa esecutrice dei lavori.

Art. 16, punto i) – La lg. 1089/39 è superata dal D.L. n. 490/99. Le modifiche dovranno essere apportate ove ricorrano nel testo del RUE.



Deliberazione C.C. n. 19 del 22/04/2004

Art. 21, 2° c. – Secondo l'attuale normativa (LR n. 31/02, art. 13, 3° c.) il RdP deve comunicare entro 15 gg. il suo nominativo e le eventuali integrazioni al PdC. E' errata l'indicazione di 10 gg.

Art. 23, 2° c. – Nel vecchio testo era il "dirigente tecnico" a rilasciare. Ora compare il Resp.d.Procedim. E' più appropriato individuare il "dirigente tecnico" (per il rilascio), in quanto soprastante al RdP (che propone al dirigente t.). Aggiornare i riferimenti normativi al 4° comma.

Art. 25.1, 1° c. – Per i PdC il calcolo del C.C., U1, U2, D+S è effettuato dal RdP (art. 27, 2° c., LR 31/02).; pertanto il pagamento è successivo alla data di presentazione.

Per le DIA il calcolo del C.C., U1, U2, D+S è effettuato dal progettista (art. 11, 1° c., lett c), LR 31/02).; pertanto l'autocalcolo ed il pagamento è contestuale alla data di presentazione. La stessa osservazione vale per l'art. 25.2, 1° c.

Art. 51, 4° c. – La comunicazione non va fatta al RdP ma al "dirigente tecnico".

Art. 56, 3° c. – Si cita: "il R.E., sostituisce ed integra ... le NTA di PRG.". Si propone che il nuovo R.E. "integri" le NTA (senza "sostituire").

Art. 58, 3° c. – Il RdP non si pronuncia (egli può proporre al dirigente t.; l'atto decisivo è proprio del dirigente).

Art. 60, 2° c. – Idem art. 58.

2° parte:

Art. 27 – Si ritiene che l'art. vada riletto alla luce delle NTA di PRG per le corrispondenti definizioni (art. 5, punto 7 lett. A), onde evitare norme in conflitto. Pertanto si ne richiede la stesura del testo combinato.

Al punto e) va rilevato che l'indicazione "< 1.80 mt" deve essere ricondotta al valore di 1.70 mt. , come riportato nelle NTA.

Al punto i) il refuso L. n. 122/88 va corretto in L. N. 122/89. Le modifiche dovranno essere apportate ove ricorrano nel testo del RUE.

Art. 29 - Anche per questo articolo si chiede la rilettura alla luce delle NTA di PRG per le corrispondenti definizioni (art. 5, punto 7 lett. C), onde evitare norme in conflitto. Pertanto si ne richiede la stesura del testo combinato.

In particolare:

lett. a) – E' opportuno rapportare il testo di questo punto con le NTA, con esclusione dei locali di cui alle lett. c) e d) dell'art. 5, punto 7 lett. A).

Let. d): E' più corretto "... purchè non direttamente collegati con la S.pr."

Let. f): E' più corretto aggiungere "...quando il loro uso è privato".

Let. g): E' più corretto aggiungere "...quando il loro uso è privato".

Let. h): La norma appare inopportuna, specie se il rip. è interno all'alloggio.

E' opportuno specificare che per ogni alloggio sia assicurato almeno un posto macchina/garage, fatto salvo l'assolvimento dei parametri della L. n. 122/89.

E' tendenza, là dove consentito, costruire corpi garage in esterno dal sedime dell'edificio principale. Per un corretto sviluppo del contesto edilizio sotto il profilo estetico è opportuno specificare che la costituzione dei corpi garage avvenga solo nel rispetto delle caratteristiche dell'edificio a cui esso è collegato per vincolo di pertinenzialità.

Art. 49, 2° c. – AP: ved. quanto scritto per l'art. 27, punto e) – (1.70 mt., anziché 1.80).

Art. 50 – Errore di trascrizione. E' richiesta l'indicazione in percentuale dello sviluppo di un soppalco rispetto al locale sottostante.

Art. 53, 6° c. – Oltre al P.d.C. va inserita anche la DIA.

Art. 89, (C7) – Si propone per i C7 l'elencazione di: chioschi, serre provvisorie, teloni, strutture gonfiabili e mobili, tensostrutture, piscine apogee a struttura rigida.



Deliberazione C.C. n. 19 del 22/04/2004

3°c.: Si richiede aggiunta al penultimo rigo "... rinnovate sul piano amministrativo (DIA temporanea)."

6° c.: Si richiede aggiunta "... autorizzazione amministrativa (DIA) temporanea."

Art. 90, (C8) – 2° c.: Ultimo rigo (costruz. leggere, ecc.): si propone la soppressione, perché più attinente ai C9.

3° c.: Si richiede aggiunta "... sottoposti ad autorizzazione amministrativa (DIA)".

Art. 91, (C9) – 1° c.: Si propone come rientranti: costruzioni leggere da giardino (gazebo scoperti e pergolati, barbecue, tendoni, piscine gonfiabili, casette per gioco bimbi e per ricovero attrezzi con limitate dimensioni (es. 2x2 ml.) dove sia da escludere l'uso continuativo), sistemazioni di pavimenti con autobloccanti.

Si specifichi che tali opere sono soggette a libera attività edilizia.

Art. 93 - Si propone che eventuali costruzioni a copertura dei passi pedonali (piccole tettoie) rientrino in DIA.

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale ha adottato, precedentemente alla adozione della presente traduzione dei PRG, una variante parziale 2003 al PRG vigente (ai sensi art. 14 Lg. 47/78), e, successivamente all'approvazione di quest'ultima variante 2003 (con D.G.P. n. 32 del 22/01/04), ha adottato le varianti 1° e 2° 2004 al PRG (ai sensi art. 15 Lg. 47/78 e s.m.ed i.);

VISTE le richieste pervenute da:

3) AUSL: Si allega il parere del 03.11.03 prot. 3657 non riassumibile.

4) ARPA: Si allega il parere del 19.03.04 non riassumibile.

VISTO il parere pervenuto da:

5) PROVINCIA: Si allega il parere del 13.10.2003 (prot. 86853) non riassumibile.

VISTO il parere della Commissione Edilizia che ha esaminato favorevolmente la presente traduzione di PRG nella seduta n. 4 del 13/05/03;

VISTI:

gli artt. 28-29-30, della Lg.R. n. 20/2000 e s.m.i.,

gli artt. 32-33-34, della Lg.R. n. 20/2000 e s.m.i.,

gli artt. 41 e 43, della Lg.R. n. 20/2000 e s.m.i.,

VISTO l'art. 61 – comma 2 – lettera L) del vigente Regolamento dell'Organizzazione degli Uffici e Servizi;

VISTO l'art. 42 comma 2 lettera b Titolo III Capo I del D. L.vo n° 267/2000 relativamente ai Piani Territoriali e Urbanistici;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 dal responsabile del servizio interessato ;

DATO ATTO che il parere del responsabile del servizio ragioneria non è dovuto, così come l'attestazione di copertura finanziaria, non avendo il presente atto natura contabile;



Deliberazione C.C. n. 19 del 22/04/2004

Con voti 11 favorevoli, 4 astenuti (Ongaro, Tagliavini, Sani e Varatta) , espressi per alzata di mano;

DELIBERA

➤ di *approvare* la *traduzione* di PRG comunale, ai sensi dell'art. 32 e seguenti, della Lg.R. urbanistica n. 20/00 e s.m.i., composta dai seguenti elaborati:

• **PSC – Piano Strutturale comunale:**

- a) Quadro conoscitivo PSC – Relazione illustrativa PRG '97;
- b) PSCR - Relazione illustrativa della traduzione di PRG in PSC, POC, RUE;
- c) PSCN – Normativa di applicazione;
- d) PSC1 – Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale (sc. 1:25.000);
- e) PSC2 – Progetto del territorio comunale;

• **POC –RUE – Piano Operativo Comunale / Regolamento Urbanistico edilizio:**

- a) PN – Norme di Attuazione;
- b) All. 1 PN – Norme di Attuazione Allegato 1;
- c) RP – Relazione sugli interventi da realizzare nel quinquennio 2003-2008;
- d) P2a – Progetto del territorio extraurbano (sc. 1: 5.000);
- e) P2b - Progetto del territorio extraurbano (sc. 1: 5.000);
- f) P2c - Progetto del territorio extraurbano (sc. 1: 5.000);
- g) P3a – Progetto del territorio urbano – Torrile, Rivarolo, Vicomero (sc. 1:2.000);
- h) P3b1 – Progetto del territorio urbano – S.Polo, zona Nord (sc. 1:2.000);
- i) P3b2 – Progetto del territorio urbano – S.Polo, centro abitato (sc. 1:2.000);
- j) P3b3 – Progetto del territorio urbano – S.Polo, zona Sud (sc. 1:2.000);

➤ Di controdedurre alle *osservazioni, richieste e pareri* presentati, in modo puntuale e circostanziato come segue:

A) alle osservazioni pervenute:

1) Bortolotti carburanti srl:

CONTRODEDUZIONE: L'osservazione non è pertinente in quanto propone modifiche non effettuabili in sede di traduzione del P.R.G. in PSC, RUE, POC, e potrà pertanto essere valutata soltanto in sede di successivo provvedimento.

2) Ufficio Tecnico

CONTRODEDUZIONE:

1° parte

- **art. 16, punti m) e n):** Si accoglie, sostituendo in entrambi i punti le parole “calcolo, secondo l'apposito modello”, con le seguenti:
“tabella dei dati di progetto, secondo l'apposito modello, necessari per il calcolo”
- **art. 17, comma 1:** Si accoglie, sostituendo il primo periodo con il seguente:



Deliberazione C.C. n. 19 del 22/04/2004

“1. Alla richiesta di **permesso di costruire** devono essere allegati gli elaborati di progetto in due copie nella generalità dei casi e, ove occorra il parere di altri enti, nell’ulteriore numero di copie necessarie.”

- **art. 17, comma 2:** Si accoglie, aggiungendo di seguito:
“, oltre alla firma e al timbro del Direttore dei lavori e della impresa esecutrice.”
- **art. 16, punto i:** Si accoglie, sostituendo le parole “L. n° 1089/1939” con:
“D.L. n° 490/99).
- **art. 21, comma 2:** Si accoglie, sostituendo il comma 2 con il seguente:
“Il responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, può chiedere per una sola volta documenti e atti integrativi qualora gli stessi non siano nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale, ovvero non possano dalla stessa essere acquisiti autonomamente. La richiesta produce l’effetto di interruzione del termine di cui al comma 3, il quale ricomincia a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.”
- **art. 23, comma 2:** Si accoglie, sostituendo le parole “responsabile del procedimento” con le seguenti:
“dirigente tecnico”
- e sostituendo le parole “Leggi n° 1089/1939, n° 1497 n° 1939, n° 431/1985” con le seguenti:
“D.L. n° 490/99”.
- **art. 25.1, comma 1:** Si accoglie, sostituendo il secondo paragrafo con il seguente:
“Il pagamento del contributo è dovuto:
 - secondo la rateizzazione stabilita dal Comune, con prima rata all’atto del rilascio per il permesso di costruire;
 - per intero, all’atto della presentazione, per la denuncia di inizio attività di cui all’art. 26.”
- e sostituendo identicamente il secondo paragrafo del **comma 2 dell’art. 25.2.**
- **art. 51, comma 4:** Si accoglie, sostituendo le parole “Responsabile del procedimento” con le seguenti:
“dirigente tecnico”.
- **art. 56, comma 3:** Si accoglie nel senso che, trattandosi di disposizioni transitorie i cui effetti erano già stati assunti dal P.R.G., si abroga il comma stesso.
- **art, 58, comma 3:** Si accoglie, sostituendo le parole “Responsabile del procedimento” con le seguenti:
“dirigente tecnico, su proposta del Responsabile del procedimento”.
- **art. 60, comma 2:** Si accoglie, sostituendo le parole “Responsabile del procedimento” con le seguenti:
“dirigente tecnico”.

2° parte

- **art. 27:** Si accoglie, sostituendo al **punto e)** le parole “1.80 mt” con le seguenti:
“1.70 mc”.
- e sostituendo al **punto i)** le parole “L. n° 122/88” con le seguenti:
“L. n° 122/89”.
- **art. 29:** Si accoglie parzialmente, sostituendo il comma 2 con il seguente:
“2. Costituisce pertanto superficie accessoria la somma delle superfici definite alla lettera A) del punto 7) dell’art. 5 del RUE – Norme di Attuazione.”



Deliberazione C.C. n. 19 del 22/04/2004

- Si rimanda ogni altro perfezionamento proposto dall'osservazione sull'art. 29, in quanto non pertinente con l'atto di traduzione del P.R.G. in PSC, RUE e POC, al successivo provvedimento di rielaborazione del RUE, come altresì controdedotto ai pareri AUSL e ARPA.
- **art. 30:** Si accoglie, abrogando dal testo la parola "amministrativa".
- **art. 49, comma 2:** Si accoglie, sostituendo le parole "mt 1.80" con le seguenti:
"mt 1.70".
- **art. 50:** Si accoglie, abrogando le parole "risulta uno dei vani così ottenuti, al di sopra o al di sotto del soppalco,"
- Si rimanda, analogamente a quanto controdedotto all'art. 29, l'ulteriore perfezionamento richiesto alla rielaborazione del RUE, rimanendo comunque fermo che la dimensione ammissibile del soppalco deriva automaticamente dal fatto che la sua superficie deve risultare abitabile e, come tale, deve garantire, assieme a quella del sottostante pavimento, un'altezza media abitabile non inferiore a quella di legge.
- **art. 53, comma 6:** Si accoglie, sostituendo le parole "permesso di costruire" con le seguenti:
"atto abilitativo".
- **art. 89 (C7):** Si accoglie, sostituendo al **comma 2**, le parole "quali teli, membrane e simili." con le seguenti:
"quali teloni, strutture gonfiabili e mobili, tensostrutture, piscine apogee a struttura rigida e simili.",
- aggiungendo al **comma 3**, dopo le parole "sul piano amministrativo" le seguenti:
"(DIA temporanea)",
- e sostituendo il **comma 6** con il seguente:
"6. Gli interventi C7 sono sottoposti a DIA temporanea e, ove occorre in caso di immobili soggetti a vincolo, alle procedure di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 27 della parte prima del presente Regolamento."
- **art. 90 (C8) comma 2:** Non si accoglie in quanto l'intervento si riferisce qui a sistemazioni che riguardano la pianificazione comunale dell'arredo urbano.
- **art. 90 (C8) comma 3:** Si accoglie, sostituendo il comma 3 con il seguente:
"3. Gli interventi C8 sono sottoposti a DIA e, ove occorre in caso di immobili soggetti a vincolo, alle procedure di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 27 della parte prima del presente Regolamento."
- **art. 91 (C9):** Si accoglie, aggiungendo i seguenti commi:
"2. Gli interventi C9 comprendono, oltre le sistemazioni della vegetazione e le pavimentazioni semipermeabili, anche le costruzioni leggere da giardini quali: pergolati e gazebo scoperti, barbecue, tende, piscine gonfiabili, casette in legno per gioco bimbi e per attrezzi con superficie coperta inferiore a mq 4.
3. Gli interventi C9 costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 32 della parte prima del presente Regolamento."
- **art. 93:** Si accoglie, aggiungendo di seguito al comma 3:
"Si considerano come facenti parte degli interventi C11 anche le coperture degli accessi pedonali qualora siano posti ad una altezza che non superi i mt 2.40 e la loro dimensione non superi i mq 3.00."
- **art. 100:** Si accoglie, sostituendo il comma 2 con il seguente:
"2. Gli interventi C18 sono sottoposti a DIA e, ove occorra in caso di immobili soggetti a vincolo, alle procedure di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 27 della parte prima del presente Regolamento."



Deliberazione C.C. n. 19 del 22/04/2004

B) alle richieste pervenute:

3) AUSL

CONTRODEDUZIONE: Si prende atto per quanto esprime valutazione positiva e, per ogni altra proposta di perfezionamento, si impegna l'Amministrazione Comunale:

- a tenere conto delle disposizioni prevalenti della L.R. 31/02;
- a tenere conto, in sede applicativa, delle indicazioni relative al verde pubblico;
- a procedere, con successivo provvedimento, alla revisione del RUE sulla base del R.E. Tipo della R.E.R., della L.R. 31/02 e delle indicazioni della stessa AUSL.

4) ARPA

CONTRODEDUZIONE: Si prende atto per quanto esprime valutazione positiva e, per ogni altra proposta di perfezionamento, si impegna l'Amministrazione Comunale:

- a procedere con successivo provvedimento alla valutazione e alle conseguenti modifiche al RUE sulla base delle proposte formulate dall'ARPA;
- a recepire nel PSC il piano di zonizzazione acustica approvato con atto C.C. n° 39/03.

C) al parere pervenuto:

5) PROVINCIA

CONTRODEDUZIONE:

- 1) Si accoglie, abrogando il comma 7 dell'art. 2 della Normativa di applicazione del PSC, mentre si precisa che non esiste il comma 5 dell'art. 1 del RUE.
- 2) Si accoglie abrogando, al primo comma dell'art. 7 della Normativa di applicazione del PSC, le parole: "anche attraverso nuove localizzazioni,".
- 3) Si accoglie abrogando, al punto 2.6 dell'art. 4 della Normativa di applicazione del PSC, le parole: "o a progettazione edilizia unitaria.", e, al comma 5 dell'art. 12, le parole: "o ad intervento edilizio unitario."
- 4, 5, 6) Si accoglie, come risulta dalle seguenti modifiche ed integrazioni alla Normativa di applicazione del PSC:
 - a) Il comma 1 dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

"1. Il PSC individua gli ambiti urbani consolidati come parti del territorio urbanizzato che presentano adeguati livelli di qualità e funzionalità urbana da destinare all'uso prevalentemente residenziale e a quelli ad esso compatibili di tipo ricettivo, terziario, di artigianato di servizio e laboratoriale, di attrezzature collettive pubbliche e private, di commercio al minuto con superficie di vendita per esercizio non superiore a mq 250."
 - b) all'art. 13, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Il PSC individua gli ambiti del territorio urbanizzato che presentano situazioni di obsolescenza e che necessitano di interventi di riqualificazione fisica e funzionale e li destina agli usi di cui al comma 1 dell'art. 12.



Deliberazione C.C. n. 19 del 22/04/2004

2. Il POC assoggetta a P.U.A. gli interventi negli ambiti da riqualificare, prevedendo le aree destinate alle dotazioni territoriali e stabilendo una densità territoriale non superiore a 30.000 mc/ha.”
- c) all’art. 14, al comma 1, le parole “gli ambiti per i nuovi insediamenti a prevalente destinazione residenziale all’interno del territorio da urbanizzare” sono sostituite dalle seguenti:
“, all’interno del territorio da urbanizzare, gli ambiti per i nuovi insediamenti da destinare agli usi di cui al comma 1 dell’art. 12, con la precisazione che il commercio al minuto in genere è ammesso fino ad una superficie di vendita non superiore a mq 800,”
- d) all’art. 15, i punti 1.1 e 1.2 sono sostituiti dai seguenti:
“1.1. ambiti per attività produttive esistenti, da destinare:
a) all’industria in genere, all’artigianato produttivo e di servizio, alle attività di servizio all’agricoltura, ad attrezzature ed infrastrutture collettive pubbliche e private, al commercio all’ingrosso e a quello al minuto non alimentare per esercizi di vicinato, oltrechè alla residenza del titolare o del custode;
b) alle attività di cui in a) e ad esercizi commerciali al minuto non alimentare di tipo medio-piccolo nei limiti di una superficie di vendita per esercizio non superiore a mq 800;
1.2. ambiti per attività ricettive e pubblici esercizi esistenti, da destinare agli usi ricettivi, direzionali, commerciali al minuto e a pubblici esercizi, oltre alla residenza del titolare o del custode;
- e) all’art. 16 comma 1, le parole “gli ambiti specializzati per nuove attività produttive all’interno del territorio da urbanizzare, assegnando” sono sostituite dalle seguenti:
“, all’interno del territorio da urbanizzare, gli ambiti per nuove attività produttive da destinare agli usi di cui al comma 1.1 dell’art. 15 e i poli funzionali da destinare agli usi di cui al successivo comma 2.3.”
- f) all’art. 17, dopo il comma 1, si aggiunge il seguente:
“1bis. Negli ambiti del territorio rurale sono ammesse attività ed interventi di servizio alle attività agricole e di allevamento e quelle compatibili con l’ambiente rurale, quali agriturismo e attrezzature sportive. Sono ammesse inoltre destinazioni diverse, di tipo abitativo, terziario e produttivo compatibile con l’ambiente rurale, limitatamente ai casi di attività esistenti e di recupero del patrimonio edilizio esistente dismesso o non più funzionale alla attività agricola.”
- g) all’art. 18, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
“1. il PSC individua, in coerenza all’art. A-17 della L.R. 20/2000, quali ambiti di valore naturale ed ambientale le parti del territorio che comprendono i sistemi idrografici, quelle che presentano condizioni di rischio idraulico e quelle che rivelano caratteristiche di risorsa per il riequilibrio ecologico-ambientale del territorio.
2. Il RUE articola tali ambiti in sub-ambiti sulla base delle caratteristiche specifiche emergenti dal Quadro Conoscitivo e ne definisce la disciplina secondo le seguenti direttive:
a) nelle aree ad elevato rischio idraulico, non possono essere ammesse nuove costruzioni, ma soltanto interventi di sistemazione idraulica e di messa in sicurezza;
b) nelle aree a potenziale fragilità idraulica possono essere ammessi esclusivamente interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di ampliamento a servizio di aziende agricole esistenti e già dotate di fabbricati abitativi e di servizio;



Deliberazione C.C. n. 19 del 22/04/2004

- c) nelle aree vocate al riequilibrio ecologico-ambientale sono ammessi esclusivamente gli interventi necessari alla tutela, valorizzazione e gestione delle risorse naturali.”
- h) All’art. 19, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
“1. Il PSC individua, in coerenza all’art. A-18 della L.R. 20/2000, quali ambiti agricoli di valore paesaggistico le parti del territorio che integrano, fisicamente e paesaggisticamente, il sistema idrografico principale e la cui tutela contribuisce alla sua protezione e valorizzazione.
2. Il RUE disciplina tali ambiti, limitando gli interventi, ammissibili per la sola destinazione agricola, al recupero del patrimonio edilizio esistente e all’ampliamento a servizio di aziende agricole esistenti, oltre a quelli finalizzati alla salvaguardia degli equilibri naturali e alla valorizzazione paesaggistico-ambientale.”
- i) All’art. 20, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
“1. Il PSC individua, in coerenza all’art. A-19 della L.R. 20/2000, quali ambiti ad alta vocazione agricola, le parti del territorio con caratteristiche e tradizione di elevata fertilità e produttività agricola, che necessitano di interventi finalizzati alla tutela del sistema dei suoli agricoli e allo sviluppo sostenibile dell’ambiente rurale.
2. Il RUE articola tali ambiti in sub-ambiti e disciplina gli interventi, ammissibili sulla base delle caratteristiche di maggiore o minore fragilità emergenti dal Quadro Conoscitivo, attraverso disposizioni rivolte a favorire lo sviluppo e la riorganizzazione delle aziende e delle attività di servizio e complementari, regolamentando gli insediamenti esistenti non connessi alla attività agricola e rurale ed evitando la nuova edificazione per attività urbane e incompatibili.”
- l) All’art. 21, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
“1. il PSC individua, in coerenza all’art. A-20 della L.R. 20/2000, quali ambiti periurbani le parti di territorio adiacenti al territorio urbanizzato e urbanizzando che, per la loro ubicazione e accessibilità, oltre al mantenimento della conduzione agricola, possano sviluppare attività integrative della attività aziendale.
2. Il RUE disciplina gli ambiti agricoli periurbani attraverso disposizioni rivolte ad armonizzare il rapporto tra il territorio urbano e quello rurale e a consentire la realizzazione di eventuali strutture ricreative e per il tempo libero ove essa contribuisca al miglioramento della qualità urbana ed ambientale attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche di cui all’art. A-25 dell’Allegato alla LUR.”
- L’Amministrazione Comunale si impegna inoltre a procedere alla ulteriore specificazione degli ambiti, che sarà possibile effettuare in modo più approfondito ed adeguato nel corso di successive varianti strutturali, e superare la mera traduzione come effettuata ai sensi del comma 5 dell’art. 43 della L.R. 20/2000.
- 7) Si accoglie, aggiungendo al comma 1 dell’art. 10 della Normativa di applicazione del PSC, di seguito:
“, che sono disciplinate dal RUE in conformità alla definizione degli interventi edilizi di cui alle lettere c), per il restauro scientifico, e d), per il restauro e risanamento conservativo, dell’Allegato 1 alla L.R. 31/2002.”



Deliberazione C.C. n. 19 del 22/04/2004

- 8) Si accoglie, precisando che non si tratta dell'art. 12 della Normativa del RUE, ma dell'art. 7 dove, al punto 6, si abrogano le parole:
"di cui all'art. 46 della L.R. 47/78".
- Di recepire in questa traduzione di PRG:
 - i contenuti della variante 2003 al PRG, così come approvati con D.G.P. n. 32 del 22/01/04,
 - i contenuti delle varianti adottate 1° e 2° 2004 al PRG, che saranno efficaci così come e per quanto saranno approvati;
 - Di dichiarare la conformità agli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato;
 - Di prendere atto che gli elaborati costituenti la presente traduzione sono stesi anche su base informatizzata;
 - Di prendere atto dell'avvenuta approvazione della Classificazione acustica e di dichiarare che essa costituisce parte integrante della strumentazione urbanistica comunale
 - Di trasmettere copia completa degli elaborati aggiornati alla Provincia ai sensi dell'art. 32, 12 c.;
 - Di depositare la variante nella Segreteria Comunale per la libera consultazione, dando avviso dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione sul BUR e sulla stampa locale;
 - La traduzione di PRG si ritiene entrata in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR (art. 32, 13 c.);



Sede Municipale: Via I maggio, 1 - 43056 SAN POLO di
TORRILE
Tel. 0521 812911 Fax 0521 813292
Cod.Fisc. e Partita IVA: 00383480340

COMUNE DI TORRILE
Provincia di PARMA

Deliberazione **CONSIGLIO COMUNALE** n. 19 del 22/04/2004 * COPIA

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to POGLIACOMI GIAN CARLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA IANNELLI ANGELA

PUBBLICAZIONE N.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 05/05/2004 al 20/05/2004
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 D.lgs 267/2000 del 18.08.00.

Torrile, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA IANNELLI ANGELA

~~~~~  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

Torrile, \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITÀ**

**Data di esecutività: 15/05/2004**

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il giorno  
successivo al decimo di pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.lgs 267/2000) .

Torrile, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Torrile, 05/05/2004

IL SEGRETARIO COMUNALE